

CONTRATTO DI AFFIDAMENTO DI ALCUNI SERVIZI DI SUPPORTO AL COMUNE DI PADOVA PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE, DI CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI COMUNALI E DELLE FIORIERE COMUNALI COMPRESSE QUELLE PUBBLICITARIE

Tra:

, nata a il , la quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza del Comune di Padova ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in qualità di in forza del Decreto comunale n. del allegato al presente atto, sotto la lettera "A" (c.f. del Comune 00644060287);

, nato a il , il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza del Comune di Padova ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in qualità di in forza del Decreto comunale n. del allegato al presente atto, sotto la lettera "B" (c.f. del Comune 00644060287);

, nato a il , il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma in rappresentanza del Comune di Padova ai sensi dell'art. 107 del Decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, in qualità di in forza del Decreto comunale n. del allegato al presente atto, sotto la lettera "C" (c.f. del Comune 00644060287);

, nato a il , il quale interviene nel presente atto non in nome proprio, ma quale amministratore delegato della Società APS HOLDING S.p.A. con sede legale in Padova, Via Salboro 22/B, (iscrizione al Registro delle Imprese di Padova e codice fiscale Società 03860240286), giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società del 10-07-2020 e come da Statuto societario, da ultimo rivisto, modificato ed approvato in data 22-07-2021.

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 0111/2001 del 14/11/2001 il Comune ha deliberato di provvedere alla riscossione diretta dell'imposta di pubblicità, anziché tramite concessionario, e di affidare mq 7.000 (46,29%) in concessione all'odierna contraente Aps Holding S.p.a. con possibilità di commercializzazione della pubblicità;

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 829 del 26/11/2001 il Comune di Padova ha affidato alla società Azienda Padova Servizi S.p.A., con decorrenza 01/01/2002 e per 30 anni, il servizio relativo alle pubbliche affissioni nonché le attività di supporto alla riscossione dell'imposta di pubblicità. Con la citata deliberazione di Giunta Comunale, il Comune di Padova ha, tra l'altro, approvato lo schema di Contratto di servizio per l'affidamento dei servizi gestionali di supporto al Comune stesso per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni e la Convenzione per la concessione degli spazi pubblicitari nel Comune di Padova;

- con delibera del Consiglio di Amministrazione del 12 dicembre 2001 n. 85, l'Azienda Padova Servizi S.p.A. ha, tra l'altro, approvato il relativo Contratto di servizio e la Convenzione per la concessione degli spazi pubblicitari nel Comune di Padova. Successivamente, con scrittura privata recante data 6 giugno 2002 e registrata a Padova l 14 giugno 2002 al n. 5498 Atti Privati serie 3, è stato affidato all'Azienda Padova Servizi S.p.A. il servizio relativo alle pubbliche affissioni nonché le attività di supporto alla riscossione dell'imposta di pubblicità;

- a seguito della sentenza del Tar Veneto n. 2118/03 che ha annullato sia la deliberazione di Consiglio Comunale n. 0111/2001 che la deliberazione di Giunta Comunale n. 829 del 26/11/2001, il Comune di Padova, con deliberazione di Giunta Comunale n. 0337/2003 del 20/05/2003, ha riapprovato il contratto di servizio con cui veniva affidato ad Azienda Padova Servizi S.p.A. il servizio relativo alle pubbliche affissioni nonché l'attività di supporto alla riscossione dell'imposta di pubblicità stabilendone la durata in 20 anni decorrenti dal 01/01/2002 mantenendo ferme le altre clausole e condizioni;

- in data 11/06/2003 è stato stipulato il contratto di servizio per l'affidamento ad Azienda Padova Servizi S.p.A. (ora Aps Holding) dei servizi gestionali di supporto al Comune di Padova per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni. Invece, la Convenzione per la concessione degli spazi pubblicitari nel Comune di Padova, già sottoscritta dal Capo Settore Patrimonio, Partecipazioni e Lavoro in rappresentanza del Comune di Padova e dal legale rappresentante dell'Azienda Padova Servizi S.p.A. in data 15 febbraio 2002, rep. 18/2002, registrato a Padova 2 il 6 marzo 2002 n. 1190 serie 3, è stata successivamente integrata dalla Convenzione rep. n. 97/2003 con quanto specificato nelle deliberazioni di Consiglio Comunale n. 48/03 e Giunta Comunale n. 337/03;

- con atto di scissione mediante costituzione di nuova società del 30/07/2003, avente data di esecuzione del 31/10/2003, il servizio relativo alle pubbliche affissioni nonché l'attività di supporto alla riscossione dell'imposta di pubblicità è stato trasferito da Azienda Padova Servizi S.p.A. (codice fiscale 02643790286) ad APS Holding S.p.A. (codice fiscale 03860240286);

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 0016 del 17/01/2003 è stata autorizzata la concessione per il posizionamento di un numero massimo di 600 fioriere, di cui 300 con pannello pubblicitario, per la durata di 15 anni a favore della ditta Jolly Pubblicità S.p.A.;

- alla luce di quanto sopra, è stata stipulata la Convenzione, approvata con determinazione n. 102 del 14/04/2003, con annesso elenco di n. 201 fioriere pubblicitarie (al quale si sommano le 99 fioriere pubblicitarie installate tra il 2004 e il 2005), la quale aveva una durata complessiva di anni 15 dal completamento dell'installazione dei manufatti, e cioè a partire dall'11/04/2005, e pertanto la stessa risulta scaduta in data 10/04/2020;

- APS Holding S.p.A. gestisce, in virtù di affidamento diretto, i seguenti servizi pubblici locali nel territorio del Comune di Padova:

- gestione sosta pubblica;
- gestione car sharing;
- spazi pubblicitari;
- gestione servizio portierato Via Tommaseo 60;
- pubbliche affissioni;
- servizio custodia sale comunali;
- gestione servizi museali;
- gestione servizi non educativi;
- gestione, apertura, chiusura pulizia e manutenzione campi sportivi;
- gestione impianto di cremazione presso il cimitero maggiore;
- gestione del servizio di facchinaggio, trasloco e movimentazione di arredi e beni;
- attività di aggiornamento dei dati del servizio informativo delle alberature;
- gestione e manutenzione del parco informatico;

- il vigente Statuto societario di APS Holding S.p.A., all'art. 3, paragrafo I), lettera B) contempla esplicitamente tra i servizi pubblici locali "l'attività delle affissioni" nonché al paragrafo II):

- le attività di realizzazione, esercizio e gestione di ogni altro servizio o attività negli stessi settori o settori complementari o affini a quelli elencati, o comunque rientranti nei servizi di competenza comunale, che siano ad essa affidati nel rispetto delle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie;
- le attività di progettazione, realizzazione e gestione di impianti e reti di telecomunicazioni in conto proprio o per terzi con offerta dei relativi servizi informativi, telematici e di telecomunicazioni;
- le attività di costruzione, fornitura e gestione commerciale di impianti pubblicitari e di impianti di segnaletica stradale, di complementi di arredo urbano o di arredo da utilizzarsi sui mezzi di trasporto, nonché la costruzione di impianti di pubblico servizio afferenti alle predette attività

- con l'art. 1, commi 816 e ss., della L. n. 160 del 27/12/2019 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) è stata prevista l'istituzione, a partire dall'anno 2021, del Canone Unico Patrimoniale in sostituzione del canone per l'occupazione del suolo pubblico, dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- conseguentemente, il Comune di Padova ha adottato il Regolamento Comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 26 Aprile 2021, prevedendo all'art. 36, comma 3, che, nell'ambito del territorio di Padova, continui ad essere mantenuto il servizio delle pubbliche affissioni. Con delibera di Giunta Comunale n. 0776/2021 del 28/12/2021 sono state altresì approvate le relative tariffe per l'anno 2022;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0777 del 28/12/2021, al fine di valutare il possibile affidamento in house, è stato disposto di autorizzare la proroga di 4 mesi del contratto di servizio, stipulato in data 11/06/2003, avente ad oggetto "l'affidamento dei servizi gestionali di supporto al Comune di Padova per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni" (ora riferiti anche all'applicazione del Canone Unico Patrimoniale che dal 2021 ha sostituito l'imposta di pubblicità) e della Convenzione, rep. 97/2003 stipulata in data 16/07/2003, avente ad oggetto "la concessione degli spazi pubblicitari nel Comune di Padova", alle medesime condizioni contrattuali degli atti in scadenza;

- con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n. 2021/0777 del 28/12/2021 è stato inoltre deciso di autorizzare i Settori competenti a richiedere ad APS Holding S.p.A. la presentazione di un'offerta tecnica ed economica relativa all'affidamento, per la durata di anni dieci, dei servizi di supporto al Comune di Padova afferenti il Canone Unico Patrimoniale e le pubbliche affissioni, la gestione degli impianti pubblicitari comunali e la gestione di fioriere comunali comprese quelle pubblicitarie;

- con la medesima nota, acquisita al protocollo del Settore Tributi e Riscossione al numero 169045 del 07/04/2022 e con protocollo del Settore Patrimonio Partecipazioni e Lavoro al numero 169004 del 07/04/2022, APS Holding S.p.A. ha trasmesso la propria offerta che costituisce parte integrante del presente atto;

- con nota del 11/04/2022 acquisita al protocollo numero 174771 è pervenuta la valutazione di congruità ai sensi dell'art. 192 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 edell'art. 34 comma 20 del D. L. 179/2012 effettuata dall'Associazione professionale di dottori commercialisti e revisori legali "Berzè, Pagliaro Associati":

- con deliberazione del C.C. n. ... del è stato stabilito di affidare ad APS Holding S.p.A. alcuni servizi di supporto per l'applicazione del Canone unico patrimoniale, la concessione degli impianti pubblicitari comunali e delle fioriere comunali comprese quelle pubblicitarie.

Tutto ciò premesso,

tra il Comune di Padova, di seguito chiamato anche semplicemente "Comune" e la società APS Holding S.p.A., di seguito chiamata semplicemente "APS", viene stipulato il seguente contratto:

CONDIZIONI NORMATIVE

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e valgono ad interpretare la volontà e le intenzioni delle parti.

Art. 2 – Oggetto del contratto

1. E' oggetto del presente contratto l'affidamento ad APS Holding S.p.A. dei servizi di seguito elencati :

A.1) Servizio di supporto per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale, il quale comprende:

a) bonifica della banca dati, con aggiornamento della stessa sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Ufficio, registrazione e conciliazione dei versamenti del Canone Unico Patrimoniale (CUP), entrato in vigore il 01/01/2021, relativamente alla diffusione di messaggi pubblicitari e pubbliche affissioni, in conformità alla normativa vigente (Legge n. 160/2019 e s.m.i.) e al Regolamento comunale di applicazione del Canone unico patrimoniale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 26/04/2021 e s.m.i..

Elaborazione di un report mensile riferito ai versamenti eseguiti sul conto corrente postale e presso il Tesoriere tramite mezzi diversi dal c/c postale, al fine della regolarizzazione contabile, da trasmettere al Comune entro 15 giorni dalla fine del mese;

b) timbratura delle locandine da esporre all'interno delle vetrine dei negozi previa verifica dell'avvenuto pagamento del CUP, se dovuto; liquidazione del canone dovuto ed elaborazione dell'avviso di scadenza.

L'emissione dell'avviso di scadenza resta in carico al competente ufficio del Settore Tributi e Riscossione;

c) liquidazione del CUP dovuto ed elaborazione dell'avviso di scadenza per l'esposizione di forme pubblicitarie soggette alla dichiarazione di cui all'art. 9 del Regolamento comunale che disciplina il Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione C. C. n. 40/2021 e s.m.i., quali:

- pubblicità su automezzi;
- pubblicità temporanea e permanente esposta in luoghi privati aperti al pubblico;
- volantinaggio, sampling e analoghe modalità di pubblicità temporanea;
- pubblicità temporanea all'interno dei distributori di carburante.

L'emissione dell'avviso di scadenza resta in carico al competente ufficio del Settore Tributi e Riscossione.

d) bonifica banca dati, con aggiornamento della stessa sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Ufficio, registrazione e conciliazione dei versamenti effettuati dai contribuenti a titolo di imposta sulla pubblicità per gli anni pregressi (dall'anno di imposta 2017 fino all'anno d'imposta 2020) in applicazione del d. lgs. n. 507 del 15/11/1993.

Elaborazione di un report mensile riferito ai versamenti eseguiti sul conto corrente postale e presso il Tesoriere tramite mezzi diversi dal c/c postale, al fine della regolarizzazione contabile, da trasmettere al Comune entro 15 giorni dalla fine del mese;

- e) elaborazione in collaborazione con gli Uffici comunali di una bozza di Piano generale degli impianti per la pubblicità e le affissioni;
- f) vigilanza e controllo sul territorio in coordinamento con il Comando della Polizia Locale per la lotta all'abusivismo. Entro la prima decade del mese successivo a quello in cui sono stati effettuati i sopralluoghi, deve essere trasmesso l'elenco delle verifiche effettuate ed il relativo verbale di sopralluogo per le successive attività di competenza;
- g) ogni altra attività complementare e/o collaterale a quelle menzionate, da individuarsi previo accordo tra le parti.

A.2) Servizio pubbliche affissioni, in applicazione di quanto stabilito dal Regolamento comunale che disciplina il Canone Unico Patrimoniale, approvato con deliberazione C. C. n. 40/2021 e s.m.i., con particolare riferimento:

- alla gestione degli impianti pubblicitari destinati alle pubbliche affissioni e relativa valorizzazione, in linea con l'evoluzione tecnologica e del mercato, anche attraverso la razionalizzazione della distribuzione sul territorio in base alla domanda (attualmente installati n. 179 impianti con tipologia "standardi");
- alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti (compreso lo spostamento per motivi di pubblico interesse su indicazione della competente U.O.S. comunale) assicurando il perfetto stato di conservazione e di decoro del materiale esposto e dell'area sottostante;
- all'attaccinaggio dei manifesti negli spazi assegnati e copertura degli stessi se scaduti;
- alla defissione e allo smaltimento dei manifesti affissi abusivamente, in particolare nel caso di eventi straordinari che comportino una particolare ridondanza di abusivismo quali elezioni, grandi eventi o grandi manifestazioni di qualsiasi natura. Adozione dei provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive tramite segnalazione ai competenti organi ed uffici, procedendo non oltre tre giorni dal riscontro dell'abuso, con l'addebito delle spese sostenute e predisposizione dei provvedimenti finalizzati al recupero del CUP evaso;
- alla tenuta e cura dei registri contenenti le disponibilità degli impianti pubblici destinati alle pubbliche affissioni, con suddivisione cronologica per singolo impianto. Il registro deve essere reso disponibile all'utenza mediante pubblicazione sul sito internet (sistema di consultazione on-line degli impianti e delle relative localizzazioni sul territorio attraverso un portale informatico, georeferenziazione, immagine dell'impianto e disponibilità dello stesso);
- a garantire un sistema digitale di informazione e risposta a favore dell'utenza sul servizio offerto;
- al ricevimento ed esame delle pre-richieste di affissione inoltrate dagli interessati, tramite form-web;
- all'assegnazione provvisoria degli spazi di affissione, sulla base dei criteri di cui al Regolamento sopra citato;
- alla liquidazione del CUP dovuto per pubbliche affissioni ed elaborazione dell'avviso di scadenza. L'emissione dell'avviso di scadenza resta in carico al competente ufficio del Settore Tributi e Riscossione;
- all'assegnazione definitiva degli spazi di affissione, previa verifica dell'avvenuto pagamento del CUP.

B) Gestione impianti pubblicitari comunali, che comprende:

- la gestione e la manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dell'impiantistica pubblicitaria di proprietà comunale (quadri, tabelloni, standardi, poster, ecc. esclusi i cosiddetti topografici) e relativa valorizzazione (attualmente installati n. 145 impianti tipo "poster con dimensioni 6x3");
- la progettazione e la realizzazione, previo accordo con il Comune, della trasformazione di una percentuale pari ad almeno il 20% degli impianti pubblicitari, in formato digitale al fine di diminuire l'impatto dell'impiantistica sul suolo pubblico;
- la pulizia degli impianti pubblicitari utilizzando materiali od altri additivi non inquinanti;

- la sostituzione, la ricollocazione o la rimozione degli impianti pubblicitari al fine di diminuire l'impatto dell'impiantistica sul suolo pubblico, assicurando il perfetto stato di conservazione e di decoro, con particolare attenzione alla verifica dell'integrità degli ancoraggi a tutela della pubblica incolumità;
- la formulazione di proposte dirette alla revisione del Piano generale degli impianti per la pubblicità e le affissioni;
- la garanzia di adeguata copertura assicurativa per i danni che possono derivare agli impianti ed ai terzi, così come stabilita al successivo art. 7.

C) Gestione fioriere comunali comprese quelle pubblicitarie che comprende:

- la riduzione del numero di fioriere pubblicitarie attualmente collocate sul territorio comunale: dalle attuali 298 a 230 (riduzione del 23% circa), per giungere ad un'offerta più coerente con la capacità di assorbimento del mercato, attraverso l'eliminazione degli impianti pubblicitari dalle fioriere classificate attualmente 3 e 4; la classificazione attuale prevede 4 gradi di suddivisione delle fioriere, da 1 a 4 in forma decrescente, sulla base della posizione delle stesse, della visibilità e del pregio.

Per le fioriere, dalle quali verrà rimosso l'impianto pubblicitario, verrà valutato, congiuntamente tra Comune e APS, il mantenimento o la loro definitiva eliminazione delle stesse al fine di incrementare il decoro urbano;

- l'inserimento, entro 18 mesi dalla data di sottoscrizione della concessione con il Comune di Padova, di 30 lcd monofacciali, per creare un nuovo circuito digitale in posizioni centrali da concordare (il retro del digitale continuerà ad ospitare un'affissione cartacea). A regime saranno presenti quindi: 200 fioriere con impianto bifacciale cartaceo e 30 fioriere con impianto bifacciale lcd/cartaceo più 370 fioriere non pubblicitarie;

- la sostituzione del 50% gli attuali impianti pubblicitari destinati alle affissioni cartacee, in larga parte obsoleti e ammalorati, con nuovi impianti bifacciali in plexiglass;

- la sostituzione dei vasi delle fioriere, con design e selezione delle posizioni da concordare con il Comune, entro i primi 5 anni per un budget di euro 90.000,00;

- la collocazione di 30 fioriere centrali con messa a dimora di piante fiorite tutto l'anno come ulteriore elemento di decoro urbano da condividere con il Comune per quanto riguarda posizioni e tipologia di fiori.

- innalzamento del livello di qualità attraverso visite periodiche per irrigazione delle piante, sostituzione delle piante stagionali, manutenzione dei sempreverdi presenti attualmente nelle fioriere, pulizia dei vasi dalla sporcizia, attività attuate secondo standard necessari per il corretto decoro urbano e da concordare con il settore Verde Parchi e Agricoltura Urbana del Comune di Padova. Sono previsti almeno 30 interventi/passaggi all'anno, con periodicità variabile a seconda delle stagioni;

- manutenzione degli impianti articolata sia nel ripristino delle strutture danneggiate o ammalorate per qualsiasi ragione che le renda non perfettamente adeguate alla loro funzione, sia nella rimozione e ricopertura cartacea degli annunci entro 30 giorni dal termine del periodo acquistato dal cliente e rimasti invenduti, al fine di preservare l'immagine degli impianti e il decoro pubblico.

Art. 3 – Durata del contratto di affidamento

1. Il presente contratto di affidamento ad APS Holding S.p.A. decorre dal 01/05/2022 e la relativa durata è stabilita in anni 10 (dieci). Al termine del rapporto contrattuale, lo stesso si intende risolto di diritto senza obbligo di disdetta.
2. Alla scadenza della presente concessione, APS si impegna affinché il passaggio di consegne, dei manufatti necessari per garantire l'erogazione dei servizi e dei dati avvenga con la massima efficienza, senza arrecare pregiudizio alla prosecuzione dei servizi.

Art. 4 – Esclusiva

1. Il presente contratto, per tutta la sua durata, conferisce ad APS il diritto esclusivo di esercitare tutti i servizi di cui al presente atto.

Art. 5 – Corrispettivo

1. APS Holding S.p.A. si impegna, per i poster e standardi dati in concessione dal Comune di Padova, a corrispondere un canone di concessione pari al 20% del valore della produzione del segmento, assicurando al contempo un minimo garantito pari all'importo del corrispettivo annuo versato nel 2021 (euro 228.987,33).
2. APS Holding S.p.A. altresì, si impegna, per le fioriere date in concessione dal Comune di Padova, a corrispondere un canone di concessione pari al 10% del valore della produzione del segmento, assicurando un minimo garantito pari a € 15.000,00.
3. Il canone nel corso degli anni sarà quindi modulato sulla base dell'andamento dei ricavi.
4. Il canone di concessione di cui ai commi precedenti viene corrisposto con cadenza semestrale; ognuna delle 2 rate sarà pari ad 1/2 del minimo garantito. Entro 30 giorni dalla chiusura dell'anno di riferimento verrà corrisposto l'eventuale conguaglio pari al 20% del valore della produzione eccedente il minimo garantito per poster e standardi ed al 10% del valore della produzione eccedente il minimo garantito per le fioriere.
5. Per la gestione dei servizi indicati al precedente art. 2, lett. A.1) e A.2), il Comune riconosce ad APS un corrispettivo annuo pari al 6,5% dell'incasso, oltre IVA, riscosso dal Comune a titolo d'imposta sulla pubblicità (per le annualità fino al 2020) e di Canone Unico Patrimoniale (limitatamente alla componente esposizioni pubblicitarie) tanto di competenza quanto a titolo di partite arretrate con un limite massimo di Euro 228.000,00 oltre IVA.
6. Il corrispettivo di cui al comma precedente viene liquidato con cadenza trimestrale entro 30 giorni della data di ricevimento della fattura, sulla base delle riscossioni accertate.

Art. 6 – Revisione del corrispettivo

1. Qualora nel corso della durata del presente contratto, dovessero intervenire modificazioni, legislative e regolamentari o eventi riconducibili a causa di forza maggiore idonei a modificare gli aspetti economici previsti relativamente al servizio di supporto, che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito annuo, il corrispettivo contrattuale può essere adeguato in relazione al maggiore o minore introito.
2. Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o modificazione dei servizi oggetto di affidamento o comunque per ogni ipotesi di variazione del sinallagma contrattuale, l'affidatario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni contrattuali.
3. Qualora nel corso dell'affidamento dovessero intervenire eventi, riconducibili a causa di forza maggiore, idonei a modificare gli aspetti economici previsti relativamente alla concessione di impianti pubblicitari e fioriere, che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10%, il corrispettivo contrattuale può essere adeguato proporzionalmente.
4. Ogni eventuale modificazione del presente contratto attinente il corrispettivo deve essere espressamente approvata e sottoscritta dalle parti, in ossequio alle rispettive procedure autorizzatorie interne.

Art. 7 - Assicurazione a carico di APS

1. APS è tenuta a produrre una copertura assicurativa che tenga indenne il Comune dalla responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro e infortuni, sia per mancanza e/o inadeguatezza del servizio verso i committenti, sia in genere per qualunque causa dipendente dai servizi assunti. Tale copertura assicurativa dovrà prevedere un massimale non inferiore a € 5.000.000,00.
2. La copertura assicurativa sopra citata, deve espressamente considerare anche i danni, di qualsiasi natura e per qualsiasi causa, ad un bene comunale affidato ad APS. Qualora l'evento dannoso sia riconducibile ad una condotta di un dipendente e/o collaboratore di APS, lo stesso è tenuto a comunicare tempestivamente il danno cagionato, segnalando tutti gli elementi che consentano di stabilire circostanze, modalità e responsabilità dell'accaduto, ad APS, la quale, entro 48 ore, informa il Comune. Tale risarcimento è escluso soltanto nell'ipotesi in cui sia stato provato che il danno è dovuto a caso fortuito e/o forza maggiore, con totale assenza di colpa, anche lieve, del dipendente e/o collaboratore di APS.
3. Copia della polizza assicurativa dovrà essere depositata entro il termine indicato dal Comune; l'inadempimento a tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c. c.
4. In ogni caso, il Comune è sollevato da qualsiasi tipologia di obbligo e responsabilità, civile e penale, per danni, infortuni o altro che possano comunque derivare dallo svolgimento delle attività oggetto di concessione. APS assume a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità anche nei confronti di persone o cose in ordine alla corretta gestione, manutenzione ed utilizzazione degli spazi e dei beni, rimanendo in capo a quest'ultima il completo risarcimento del danno o dei danni arrecati, senza diritto di compenso alcuno.
5. Tutti gli impianti di nuova installazione destinati alle affissioni commerciali e a fioriere saranno di proprietà di APS, con vincolo di destinazione al pubblico servizio e con vincolo di reversibilità a favore del Comune alla scadenza del presente atto; le medesime tipologie di manufatti già installate alla data di stipula del presente contratto resteranno di proprietà del Comune con vincolo di disponibilità a favore di APS.

Art. 8 – Beni

1. Le parti stabiliscono che per tutta la durata del contratto gli impianti dedicati alle pubbliche affissioni e gli impianti pubblicitari commerciali rimangono di proprietà di APS, con vincolo di destinazione al pubblico servizio e con vincolo di reversibilità a favore del Comune alla scadenza del presente atto (che quindi ne diverrà proprietario).
2. Il Comune, per tutta la durata del contratto e a decorrere dalla data di inizio dell'affidamento, concede ad APS le fioriere comunali esistenti e risultanti da apposito verbale di consegna, previa analitica e congiunta verifica da svolgersi entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto di concessione.
3. Il Comune consegna inoltre ad APS n. 4 timbri datari per la timbratura dei manifesti autorizzati, che APS si impegna, dietro sua esclusiva responsabilità, a custodire in luogo sicuro ed accessibile esclusivamente al personale autorizzato all'uso, i cui nominativi saranno comunicati al Comune.

Art. 9 - Vigilanza e controllo sulla gestione del contratto

1. Nella gestione dei servizi APS opera in modo coordinato con gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta in base alle proprie competenze.
2. I Dirigenti competenti, nonché i responsabili dei servizi che gestiscono materie in qualunque modo attinenti alla presente concessione, ognuno per la rispettiva competenza, curano i rapporti con APS, svolgono una funzione di indirizzo e ne sovrintendono la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri servizi comunali, sulla corretta gestione dei servizi, in applicazione delle norme vigenti e del presente contratto.

3. Il Comune, per il tramite del personale appositamente incaricato, può in qualunque momento e previo regolare preavviso disporre visite, ispezioni e/o controlli preventivi nei luoghi in cui vengono svolti i servizi di cui al precedente art. 2 nonché richiedere documenti ed informazioni.
4. Di ogni verifica o controllo viene redatto apposito verbale in duplice copia, uno dei quali rimarrà alla società affidataria.
5. Il Comune si riserva di attivare, a proprie spese, indagini conoscitive finalizzate a verificare l'efficacia e l'efficienza dei servizi resi ed il grado di soddisfazione della cittadinanza sullo svolgimento degli stessi.
6. L'espletamento della vigilanza e del controllo non può mai venire invocato da APS, o dal personale da esso dipendente, quale esimente o diminuente la responsabilità di APS stessa.

Art. 10 - Obblighi ed impegni di APS nei confronti del Comune

1. APS si impegna a rispettare tutte le leggi e le norme emanate ed emanande, che disciplinano i servizi ricompresi nel presente contratto di affidamento.
2. APS ha l'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti, oltre alle norme specificate nel presente contratto, tutte le disposizioni contenute in leggi, regolamenti e nel C.C.N.L. in vigore, nonché le ordinanze ed ogni provvedimento comunale in materia.
3. APS, inoltre, si impegna far osservare il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Padova che prevede il rispetto, per quanto compatibili, degli obblighi di condotta previsti dal medesimo anche da parte dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di imprese che realizzano opere a favore dell'appaltatore.
4. APS è inoltre obbligata al rispetto di tutte le norme inerenti il contratto dei dipendenti. Più specificamente, nei confronti dei propri dipendenti APS è tenuta alla scrupolosa osservanza delle leggi vigenti in materia di assunzione del personale, di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro ed in materia assistenziale e previdenziale. APS, pertanto, è l'unica esclusiva responsabile delle infrazioni o degli inadempimenti accertati dalle competenti Autorità di vigilanza.
5. APS è tenuta a fornire la georeferenziazione e/o geolocalizzazione di ogni manufatto oggetto del presente affidamento; tale obbligo attiene sia i beni già esistenti alla data di stipula del presente contratto che quelli di successiva installazione.
6. I sistemi informatici utilizzati per l'applicazione e riscossione del CUP e dell'imposta di pubblicità sono forniti dal Comune e posti in condivisione con APS.
7. I dati trattati sono e restano di proprietà esclusiva dell'Amministrazione comunale, APS deve garantirne l'integrità e la sicurezza e consentirne l'export in qualunque momento;
8. Alla scadenza del contratto, naturale o anticipata per revoca, tutti i dati in possesso di APS dovranno essere consegnati al Comune.
9. APS deve corrispondere il Canone Unico Patrimoniale secondo le tariffe vigenti e con riferimento all'effettiva collocazione degli impianti.

Art. 11 - Comunicazioni tra Comune e APS

1. Le comunicazioni tra Comune e APS, attinenti alla gestione dei servizi ricompresi nel presente contratto di affidamento, devono essere trasmesse per iscritto, anche in via telematica.
2. Le comunicazioni tra Comune e APS sono sottoscritte e/o inviate dal personale debitamente autorizzato, i cui nominativi saranno preventivamente comunicati tra le parti.

Art. 12 - Piano-programma lavori e inventari

1. APS deve redigere il piano-programma triennale degli impianti destinati alle affissioni dirette e degli impianti destinati alle pubbliche affissioni, con aggiornamento annuale, il quale deve essere inviato al Comune entro il 30 settembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
2. APS deve redigere l'inventario delle fioriere comunali, comprese quelle pubblicitarie, con aggiornamento annuale, e dovrà inviarlo al Comune entro il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 13 - Revisione del contratto

1. Il presente contratto di concessione, nel corso della gestione in affidamento ad APS, può essere oggetto di variazioni, allo scopo di adeguarlo a successive intervenute esigenze sorte a seguito di modifiche normative o regolamentari.
2. Può essere, altresì, oggetto di integrazioni e/o modificazioni che siano funzionali o migliorative dei servizi prestati. In ogni caso, il presente contratto può essere soggetto a revisioni, integrazioni e/o variazioni esclusivamente con apposito contratto aggiuntivo stipulato di comune accordo tra le parti.

Art. 14 - Revoca anticipata dell'affidamento del servizio

1. Il Comune ha facoltà di revocare l'affidamento, con atto motivato, nei casi in cui venga meno l'interesse pubblico all'espletamento dei servizi così come descritti dall'art. 2 del presente contratto, salvi gli indennizzi per eventuali investimenti non ancora ammortizzati.
2. Il Comune, inoltre, può revocare l'affidamento dei servizi nei seguenti casi:
 - a) ove la regolare erogazione degli stessi risultati sostanzialmente compromessa a causa di gravi e reiterati irregolarità, ritardi o inadempimenti degli obblighi previsti dal presente contratto imputabili ad APS;
 - b) per gravi e reiterate violazioni di disposizioni di leggi e regolamenti.
3. In ogni caso, il Comune non può adottare il provvedimento di revoca, se non dopo aver assegnato ad APS, tramite diffida formalmente notificata, un congruo termine, non inferiore a 30 giorni, entro cui la stessa deve provvedere ad adempiere e ripristinare la gestione ottimale dei servizi in conformità al presente contratto.
4. Ove venga disposta la revoca, tutti i beni inerenti la gestione dei servizi dovranno essere immediatamente riconsegnati al Comune; si applicheranno, per quanto compatibili, le norme in materia di riscatto dei servizi pubblici affidati in concessione.
5. Non è causa di disservizio, e quindi motivo di revoca, ciò che è conseguenza di calamità naturali o atti vandalici di terzi, oppure di cause comunque non imputabili ad APS.
6. In caso di sciopero devono essere garantite le prestazioni minime previste dalla legge.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

1. Nel caso in cui APS non adempia le sue obbligazioni, il Comune può, a sua scelta, chiedere l'adempimento o la risoluzione del contratto, salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
2. Il Comune può intimare per iscritto di adempiere in un congruo termine, con dichiarazione che, decorso inutilmente detto termine, il contratto s'intenderà senz'altro risolto. Detto termine non può essere inferiore a quindici giorni. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risolto di diritto.
3. Il contratto non si può risolvere se l'inadempimento di APS ha scarsa importanza, avuto riguardo all'interesse dell'altra parte, ai sensi dell'art. 1455 c. c.
4. Le parti possono convenire che il contratto si risolva anche attraverso clausole risolutive espresse che siano esplicitate nel presente atto.
5. E' sempre ammessa la risoluzione consensuale tra le parti.
6. La risoluzione del contratto, a prescindere da un'eventuale impugnazione, comporta la restituzione al Comune dei beni mobili o immobili funzionali all'espletamento della gestione dei servizi entro 30 giorni dalla notifica dell'atto di risoluzione.

Art. 16 - Divieti

1. E' fatto divieto ad APS di cedere il presente contratto di concessione.

2. Allo scopo di conseguire benefici economici e gestionali APS può, previa espressa autorizzazione comunale, affidare la gestione operativa di uno o più dei servizi individuati all'art. 2 utilizzando esclusivamente gli strumenti giuridici contemplati nello Statuto societario e ritenuti più idonei allo scopo.

3. E' fatto divieto ad APS, nonché alle società controllate e/o collegate alla stessa, l'utilizzo, sotto qualsiasi forma, degli spazi oggetto del presente contratto di affidamento per finalità o scopi distinti dall'esecuzione dei servizi individuati nel presente contratto.

Art. 17 - Rapporti con i contribuenti

1. APS deve mantenere, per tutta la durata del contratto, una sede operativa per il ricevimento dell'utenza e dei contribuenti e assicurare un orario di apertura al pubblico e di contattabilità telefonica quantitativamente analoghi a quello garantito dal corrispondente Ufficio Canone Unico Patrimoniale.

2. L'Ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni. Presso tale ufficio i contribuenti devono poter effettuare tutte le operazioni relative ai servizi oggetto dell'affidamento ed avere a disposizione la modulistica.

3. Al fine di facilitare l'affluenza dell'utenza e ridurre i tempi di attesa, APS si impegna ad attivare l'accesso agli uffici mediante prenotazione.

4. APS si impegna a rendere disponibili sul proprio sito internet tutte le informazioni necessarie per contattare l'ufficio e relative ai servizi erogati.

5. APS deve rendere disponibile anche uno sportello telematico polifunzionale, il quale consentirà di ottenere tutte le informazioni da remoto, senza doversi recare fisicamente all'ufficio. Attraverso il detto sportello telematico dovranno ottenersi i seguenti risultati:

- semplificazione dei rapporti tra utenza ed esercente il pubblico servizio;
- riduzione dei tempi di attesa;
- snellimento del funzionamento degli uffici preposti.

Art. 18 - Controversie

1. Qualora nel corso della concessione, sorgano divergenze sull'interpretazione degli obblighi e/o sull'esecuzione degli stessi, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria.

2. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, la stessa sarà rimessa alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è in via esclusiva quello di Padova. L'insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque APS dall'obbligo di proseguire il servizio. Ogni sospensione sarà pertanto ritenuta illegittima, salvo l'ipotesi di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 19 - Penali

1. In caso di irregolarità, ritardi o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente affidamento individuati all'art. 2 comma 1 punti A.1 e A.2 o dalle disposizioni vigenti in materia, ad APS possono essere inflitte penali in tale misura:

- la penale nel caso di interruzione del servizio all'utenza è fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del corrispettivo previsto dall'art. 5 comma 5, per ogni giorno di interruzione.
- la penale nel caso di ritardo nell'esecuzione delle affissioni è fissata nella percentuale del 0,5 per mille dell'ammontare netto del corrispettivo previsto dall'art. 5 comma 5, per ogni giorno di ritardo.
- la penale nel caso di ritardo nella sostituzione degli impianti è fissata nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare netto del corrispettivo previsto dall'art. 5 comma 5, per ogni giorno di ritardo.
- la penale nel caso di inadempimento agli obblighi di manutenzione è fissata nella percentuale del 1 per mille dell'ammontare netto del corrispettivo previsto dall'art. 5 comma 5, per ogni giorno di ritardo rispetto al termine assegnato per l'esecuzione dell'intervento.

- la penale nel caso di mancato rispetto degli standard qualitativi nell'esecuzione dei servizi è fissata nella percentuale dello 0,3 per mille del corrispettivo previsto dall'art. 5 comma 5.

2. Il Comune si riserva il diritto di chiedere, oltre alla penale di cui sopra, il risarcimento dei danni per le maggiori spese che si devono sostenere a causa dei ritardi e degli inadempimenti imputabili ad APS nell'esecuzione dei servizi.

3. La penale verrà applicata previa contestazione scritta da parte del Comune degli addebiti e notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo PEC, fatto salvo il diritto di APS di presentare le controdeduzioni entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della contestazione.

4. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 30 giorni dalla conclusione della procedura di contestazione; nel caso di omesso pagamento tali somme potranno essere trattenute dal Comune sul corrispettivi dovuti a favore di APS.

Art. 20 – Norme finali e di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi affidati ad APS, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale in quanto applicabili.

2. Le parti danno atto che la Carta dei Servizi sarà adottata entro 60 giorni dalla sottoscrizione del presente contratto, con apposita delibera di Giunta Comunale.

Art. 21 - Spese contrattuali e registrazione

Le spese contrattuali e di registrazione sono a totale carico di APS.

Art. 22 - Informativa trattamento dati personali ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016

1. Il Titolare del trattamento è il Comune di Padova, con sede in via del Municipio, 1 - 35122 Padova, nella persona del Sindaco *pro tempore*; e-mail: risorseumane@comune.padova.it e pec: protocollo.generale@pec.comune.padova.it.

2. Il Responsabile della protezione dei dati è la società Legant S.T.A.r.l., con sede in via Jacob n. 15 – Rovereto (TN), e-mail: dpo@comune.padova.it

3. Finalità e base giuridica del trattamento

Il Titolare tratta i dati personali (identificativi e di contatto) forniti dagli interessati, in forza della conclusione del presente contratto di affidamento di servizi; il trattamento dei dati è necessario all'esecuzione del presente contratto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. b) del Regolamento UE n.679/2016.

Tutti i dati comunicati dagli interessati al Comune di Padova (o acquisiti da terzi) saranno utilizzati esclusivamente per la gestione dei rapporti contrattuali e precontrattuali, per adempiere ad obblighi previsti dalle normative sovranazionali, nazionali, regionali e regolamentari che disciplinano l'attività istituzionale del Comune di Padova ed eventualmente per salvaguardare i propri legittimi interessi, connessi allo svolgimento dei rapporti in essere.

4. Eventuali destinatari dei dati

I dati trattati dal Comune di Padova verranno comunicati al personale interno autorizzato al trattamento; potranno essere comunicati anche a soggetti pubblici o autorità di controllo e di verifica, in forza degli obblighi normativi vigenti.

5. Periodo di conservazione dei dati

Il Comune di Padova conserva i contratti stipulati in modo permanente, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e dell'art. 43 del D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e s.m.i.

6. Obbligo della comunicazione dei dati e conseguenze della mancata comunicazione

La comunicazione dei dati personali è obbligatoria per l'esecuzione del contratto di cui gli interessati sono parte. La mancata comunicazione di tali dati comporta l'impossibilità di concludere il contratto.

7. Diritti dell'interessato

L'interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento e all'altro Responsabile del trattamento:

-l'accesso ai propri dati personali (art. 15 GDPR);

-la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento (artt. 16, 17, 18 GDPR).

L'interessato altresì può opporsi al trattamento dei propri dati personali (art. 21 GDPR) e/o alla portabilità dei dati (tale diritto sussiste solo se ricorrono le condizioni previste dall'art. 20 del GDPR).

Nel caso in cui lo stesso ritenga che il trattamento dei propri dati personali sia effettuato in violazione di quanto previsto dal GDPR e dalla vigente normativa in materia, ha diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante per la protezione dei dati personali) ai sensi dell'art. 77 del medesimo GDPR, ed eventualmente di proporre ricorso giurisdizionale nei confronti della stessa Autorità di controllo (art. 78 GDPR) e del Titolare (o del Responsabile) del trattamento ai sensi dell'art. 79 GDPR.

Padova,